

## **STATUTO**

dell'ASSOCIAZIONE COCID Coordinamento Cittadino per l'Integrazione del Disabile - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "COCID ONLUS"

### **DENOMINAZIONE**

#### **ARTICOLO 1**

È costituita l'ASSOCIAZIONE COCID Coordinamento Cittadino per l'Integrazione del Disabile - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "COCID ONLUS"  
Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

### **SEDE E DURATA**

#### **ARTICOLO 2**

L'associazione COCID ONLUS ha sede in Roma, località Ostia Lido, piazzale della Stazione 31. La durata dell'associazione è illimitata.

### **FINALITÀ E SCOPI**

#### **ARTICOLO 3**

L'associazione COCID ONLUS non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua attività è finalizzata al miglioramento dell'integrazione del disabile e del minore in condizione di disagio socio-ambientale, con particolare riguardo all'età evolutiva.

Per il conseguimento dello scopo il COCID ONLUS prevede di promuovere le seguenti iniziative per il miglioramento dell'assistenza dei soggetti che necessitano di sostegno morale, psicologico, fisico ed educativo:

- costituirà gruppi di volontari denominati "Assist", specializzati nell'assistenza personale dei soggetti di cui sopra;
- favorirà, anche attraverso il conseguimento di contributi pubblici o privati a ciò finalizzato, la realizzazione di centri socio-sanitari-assistenziali, quali centri diurni, case famiglie e residenzialità protette;
- promuoverà, anche attraverso la segnalazione delle disfunzioni dei servizi, il miglioramento della qualità e della quantità dell'assistenza terapeutica e riabilitativa.

Il COCID ONLUS prevede di promuovere altresì le seguenti iniziative per l'informazione e formazione rivolta ai soggetti con disabilità, familiari e volontari Assist:

- istituzione di un servizio di informazione ed orientamento riguardo alle necessità ed ai diritti dei soggetti interessati;
- organizzazione di corsi di formazione, manifestazioni, convegni, e pubblicazioni.

Il COCID ONLUS si propone inoltre di intraprendere tutte le altre iniziative direttamente connesse che si riterranno idonee al conseguimento delle finalità associative, anche per mezzo di forme di collaborazione con gli enti pubblici e privati.

Le finalità di solidarietà sociale si intenderanno realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività sociali vi siano i propri soci, o le persone indicate nell'art. 10, comma sesto, D.L. 460/97, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui al primo comma del presente articolo.

È fatto divieto al COCID ONLUS di intraprendere attività diverse da quelle previste dal seguente statuto, fatta eccezione per le attività direttamente connesse, purché non prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione.

## **PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ARTICOLO 4**

Il patrimonio dell'associazione "COCID ONLUS" è costituito da:

- il fondo di dotazione iniziale consistente nei versamenti effettuati dai soci fondatori dell'associazione;
- i beni mobili ed immobili provenienti da qualsiasi titolo; -gli eventuali fondi di riserva e - o gli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione "COCID ONLUS" sono costituite da:

- a) le quote associative periodiche versate dai soci;
- b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- d) il ricavato" derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'eventuale quota di versamento da conferire in sede di adesione da parte degli aderenti, nonché la quota annua di iscrizione all'associazione sono stabilite annualmente dal consiglio direttivo.

Non viene richiesto nessun ulteriore versamento a titolo di finanziamento delle attività svolte dall'associazione, fatta salva la facoltà di versamenti integrativi, che il socio può volontariamente effettuare in aggiunta alla quota iniziale di adesione e annuale di iscrizione.

I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso nè in sede di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte o recesso del socio.

Tutte le quote associative non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né riva-  
lutabili.

## **SOCI ARTICOLO 5**

Possono far parte dell'associazione "COCID ONLUS" tutti coloro, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sia pubbliche che private, che intendono impegnarsi per il perseguimento dei fini esclusivamente di solidarietà sociale, secondo gli scopi statutariamente indicati, volontariamente ed in totale assenza di retribuzione.

I soci che aderiscono all'associazione sono:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori.

I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione, istituendo il fondo di dotazione iniziale.

I soci ordinari sono coloro che richiedono l'adesione iscrivendosi all'associazione e, che partecipano, quindi, alle attività dell'associazione.

I soci sostenitori sono coloro che, mediante erogazioni di denaro, collaborano indirettamente a sostenere le attività poste in essere dall'associazione.

Nessuna forma di retribuzione è prevista per i soci per l'attività svolta all'interno e/o all'esterno dell'associazione, salvo l'eventuale riconoscimento del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento di attività specifiche per conto dell'associazione.

Il socio non assumerà in ogni caso la qualifica di lavoratore subordinato o autonomo, in quanto incompatibile con la natura dell'associazione.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, salvo la facoltà di recedere, esercitabile in qualsiasi momento.

Il divieto della temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del rapporto stesso.

L'adesione all'associazione "COCID ONLUS" comporta per il socio che abbia raggiunto la maggiore età, l'acquisizione del diritto di voto ed il diritto quindi di partecipare attivamente nell'assemblea per l'approvazione del bilancio annuale (preventivo e consuntivo), per le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci, indipendentemente dalla diversa categoria di appartenenza, non sono soggetti ad alcuna disparità di trattamento all'interno dell'associazione; tutti i soci infatti possono partecipare direttamente alle attività e alla vita dell'associazione con gli stessi diritti ed obblighi.

## **ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO ARTICOLO 6**

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione in qualità di socio devono presentare al consiglio direttivo apposita domanda nella quale deve essere espressa la propria

volontà di accettare gli scopi perseguiti dall'associazione e di approvare e rispettare il contenuto del presente statuto. Il consiglio direttivo provvede all'ammissione entro i sessanta giorni dal ricevimento della domanda, tenendo conto dell'ordine di arrivo delle stesse.

Qualora il consiglio nel termine previsto non pronunci l'accoglimento della domanda, la stessa deve intendersi non accolta. Il consiglio direttivo non ha l'obbligo di motivare l'espresso diniego di accoglimento della domanda.

La qualifica di socio si acquista con l'iscrizione conseguente all'accoglimento della domanda e previo versamento della quota associativa.

### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ARTICOLO 7**

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso.  
Tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento con effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il consiglio direttivo ha ricevuto la comunicazione scritta della volontà di recedere. Solo in presenza di giusta causa il recesso avrà immediatamente efficacia;
- b) per esclusione deliberata dal consiglio direttivo a causa di accertati motivi di incompatibilità, per inosservanza alle norme statutarie e per inadempimento agli obblighi previsti dallo statuto stesso;
- c) per il ritardo del pagamento dei contributi protrattosi per oltre sei mesi.

L'esclusione è, deliberata dal consiglio direttivo con effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, che dovrà essere motivato. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione i soci esclusi potranno presentare ricorso al collegio dei probiviri. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla pronuncia del collegio dei probiviri.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ARTICOLO 8**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- -il collegio dei probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

L'elezione degli organi amministrativi dell'associazione non può essere sottoposta ad alcun vincolo ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione sia per l'elettorato passivo che per quello attivo.

## **ASSEMBLEA ARTICOLO 9**

L'assemblea del soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci maggiori di età ed in regola con il pagamento della quota associativa. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea viene convocata nei casi di legge, ovvero qualora il presidente, o la maggioranza dei consiglieri in carica, o il collegio dei revisori, o un numero di soci non inferiore ad un quinto lo ritengano necessario.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione viene fatta dal consiglio direttivo mediante lettera da spedirsi a ciascun socio con qualsiasi mezzo, anche telematico, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun associato non può essere titolare di più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatarne la regolarità, nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che in quella straordinaria, prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

## **ASSEMBLEA ORDINARIA ARTICOLO 10**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli interve-

nuti. Essa, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo;
- b) approva il bilancio o il rendiconto consuntivo;
- c) provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
- d) approva e modifica i regolamenti interni dell'associazione;
- e) delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA ARTICOLO 11**

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando intervengono tutti i soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO ARTICOLO 12**

Il consiglio direttivo si compone da tre a sette membri e viene eletto dall'assemblea, che all'atto della nomina ne fissa il numero dei membri. Dura in carica un triennio ed i suoi membri possono essere rieletti.

Al consiglio direttivo compete:

- l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- la gestione di ogni attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali;
- la redazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- la nomina del presidente (se questa non sia stata effettuata dall'assemblea) e del vicepresidente;
- ogni decisione in ordine alla ammissione ed esclusione degli associati.

Il primo consiglio direttivo viene eletto con l'atto costitutivo.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il consigliere che per tre volte consecutive non interviene senza giustificato motivo decade dal mandato. Nel caso in cui venga meno prima della scadenza del mandato uno dei membri del consiglio, gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri, gli altri dovranno convocare l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.

### **PRESIDENTE ARTICOLO 13**

Il presidente del consiglio direttivo è anche il presidente dell'associazione.

A lui compete la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio in esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente vengono assunte dal vicepresidente.

### **COLLEGIO DEI REVISORI ARTICOLO 14**

Qualora i proventi dovessero superare il limite previsto dall'art. 20 bis del D.P.R. 600/73, sarà nominato il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, funzionanti ai sensi di legge.

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI ARTICOLO 15**

Il collegio dei probiviri si compone di tre membri.

Dura in carica un triennio e viene eletto dall'assemblea unitamente al consiglio direttivo.

Ha il compito di pronunciarsi sui ricorsi prodotti dai soci contro le esclusioni.

Ha l'obbligo di ascoltare l'escluso e di dare il giudizio definitivo entro tre mesi dal ricorso.

La decisione del collegio dei probiviri non è ulteriormente appellabile.

### **BILANCIO ARTICOLO 16**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991 n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta dai membri del Collegio dei Revisori.

Poiché l'associazione non ha scopo di lucro gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle, attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

### **LIBRI SOCIALI ARTICOLO 17**

Sono libri obbligatori, oltre quelli fiscali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali delle assemblee;
- il libro dei verbali del consiglio;
- il libro dei verbali del collegio dei revisori.

### **SCIoglimento ARTICOLO 18**

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:

- alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri;
- alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARTICOLO 19**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di tre arbitri, che saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra le parti.

In difetto il terzo arbitro sarà nominato dal presidente della Camera di Commercio competente per il comune dove ha sede l'associazione che nominerà altresì l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.



Gli arbitri decideranno da amichevoli compositori senza formalità di procedura, rispettando comunque il principio del contraddittorio.

**REGOLAMENTO  
ARTICOLO 20**

Le attività che saranno svolte dall'associazione saranno disciplinate da un regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

**RINVIO  
ARTICOLO 21**

Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Firmato:

- ✓ *MASSIMO EUCALITTO*
- ✓ *RIGON GIOVANNI*
- ✓ *ANNA LISA MIRABILE*
- ✓ *LOSCO ANGELINA*
- ✓ *MOLTONI LUISA*
- ✓ *GABRIELE PISU*
- ✓ *BOZZA MARIO*
- ✓ *DANIELA LORENZA DI BARTOLO*
- ✓ *CATERINA DESTINO NOTAIO (sigillo)*